

che le famiglie all'epoca della fondazione del lascito appartenevano al comune stesso».

(È approvato).

Art. 3.

I legati e lasciti e le altre istituzioni contemplate nel primo comma del precedente articolo, quando non siano soggetti a trasformazione, erogheranno le proprie rendite attenendosi rigorosamente alle rispettive tavole di fondazione.

Le rendite non erogate in ciascun anno per mancanza di persone, che abbiano i requisiti prescritti dalle tavole di fondazione, saranno devolute a favore degli istituti indicati nel comma anzidetto, salve le disposizioni speciali delle tavole di fondazione. Restano abrogate le circolari 5 aprile 1783, 30 gennaio 1784 e 4 maggio 1836.

(È approvato).

Art. 4.

Le rendite delle confraternite, congreghe, Congregazioni, compagnie, pie unioni e di altri consimili istituti di Palermo, dedotte quelle strettamente necessarie alle spese di culto e quelle obbligatorie per legge, sono devolute all'ospedale civico di Palermo, con l'obbligo di corrispondere sulle rendite medesime le somme dovute dalle confraternite al Ministero del tesoro pel servizio degli inabili al lavoro, a' termini degli articoli 81 e 82 della legge 30 giugno 1889, numero 6144 e del regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535.

Per la eventuale devoluzione a vantaggio dell'ospedale di Palermo dei patrimoni degli enti contemplati dal precedente comma si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 70 e 91, n. 2, della legge 17 luglio 1890, numero 6972.

L'onorevole Di Stefano ed altri propongono di sopprimere la parola «eventuale» nel secondo comma di questo articolo. Il Governo e la Commissione accettano?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

RIENZI, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 4 così emendato.

(È approvato).

Art. 5.

La dichiarazione di applicabilità della presente legge agli enti da essa contemplati, il trasferimento dei patrimoni degli

enti, di cui agli articoli 1 e 2, a favore degli ospedali e delle congregazioni interessate, nonchè la determinazione dell'ammontare delle rendite devolute in forza dell'articolo precedente all'ospedale di Palermo, sono fatte per ciascuna provincia della Sicilia, con provvedimento definitivo, da una Commissione composta del prefetto, di un consigliere di Corte di appello, designato dal primo presidente, e di un membro da eleggersi dalla Commissione provinciale di pubblica assistenza e beneficenza.

Nei capoluoghi di provincia, ove non ha sede la Corte di appello, farà parte della Commissione, invece del consigliere, il presidente del tribunale, o, in caso di impedimento, un giudice da lui designato.

Contro i provvedimenti adottati dalla predetta Commissione è ammesso solo il ricorso al Re, in via straordinaria, come è disposto dall'articolo 1° (3° e 4° comma) della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza pubblica per la città di Roma.

Gli enti contemplati dall'articolo 4, tuttavia, potranno, nel solo caso di avvenute diminuzioni nei rispettivi patrimoni, ricorrere ogni 3 anni alla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica per ottenere una proporzionale diminuzione della quota di rendita dovuta all'ospedale di Palermo.

L'onorevole Di Stefano propone di sopprimere il comma primo di questo articolo 6.

DI STEFANO. Onorevole Presidente, prima di tutto debbo avvertire che c'è un errore di stampa, perchè il mio emendamento tende a sopprimere il comma terzo, ossia l'ultimo dell'articolo. Però dietro le spiegazioni dell'onorevole relatore debbo dire che rinunzio alla soppressione di questo comma. (*Bene! Bravo!*) Peraltro dove dice «una proporzionale diminuzione della quota di rendita», propongo di sostituire le parole «dell'ammontare della rendita».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Pregherei di non improvvisare emendamenti, poichè non possiamo renderci conto degli effetti che possono produrre.

DI STEFANO. Ma «ammontare della rendita» vuol dire precisamente quello che dice l'articolo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sarà come lei dice, ma io non posso accettare emendamenti improvvisati, che non conosco. Ella ha stu-